

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

ELABORATO A

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE:
NORME TECNICHE**



**Città
di Latina**

A

Assessorato
Qualità Urbana



INDICE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. e delle PP. AA	pag. n. 3
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 4
Art. 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti pubblicitari	pag. n. 4
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 7
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 8
Art. 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati	pag. n. 8
Art. 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 9
Art. 8 - Ubicazione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 10
Art. 9 - Piani e studi di arredo urbano	pag. n. 10
Art. 10 - Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata	pag. n. 10

TITOLO II - PUBBLICITA' ORDINARIA

CAPO I - PUBBLICITÀ PERMANENTE

Art. 11 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 11
Art. 12 - Ambiti di intervento	pag. n. 11
Art. 13 - Insegna di esercizio	pag. n. 12
Art. 14 - Paline e pensiline fermata bus	pag. n. 16
Art. 15 - Altre forme di pubblicità permanente	pag. n. 16
Art. 16 - Piani specifici	pag. n. 16

CAPO 2 - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 17 - Mezzi pubblicitari provvisori	pag. n. 17
Art. 18 - Striscione	pag. n. 18
Art. 19 - Stendardo	pag. n. 18
Art. 20 - Cartello temporaneo	pag. n. 18
Art. 21 - Preinsegna provvisoria	pag. n. 19
Art. 22 - Teli e pannelli pittorici monofacciali	pag. n. 19
Art. 23 - Altre forme di pubblicità temporanea	pag. n. 20
Art. 24 - Norma finale	pag. n. 20

TITOLO III - PIANO DELLE AFFISSIONI

Art. 25 - Campo di attuazione	pag. n. 21
Art. 26 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 21
Art. 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 22
Art. 28 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	pag. n. 22
Art. 29 - Distribuzione delle superfici per categoria	pag. n. 23
Art. 30 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità, attribuzione delle superfici	pag. n. 23
Art. 31 - Effettuazione delle affissioni dirette	pag. n. 24

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Supporti provvisori	pag. n. 25
Art. 33 - Adeguamento alla normativa	pag. n. 25
Art. 34 - Sanzioni	pag. n. 26
Art. 35 - Norma di rinvio	pag. n. 26

Appendice - Programma delle affissioni:

- Tabelle degli impianti destinati alle pubbliche affissioni; elenco dei supporti per gli striscioni;
- Tavole con l'ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni;
- Formati ammessi per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

ALLEGATI

- Elaborato :** Localizzazione delle pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
- Elaborato <C>:** Quadro d'unione per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
- Elaborato <D>:** Suddivisione del territorio in ambiti.

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Latina è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano è costituito dal presente Elaborato <A>: "Regolamento di attuazione" (in sostituzione delle vigenti norme tecniche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n°154 del 29/09/97), e dall' Appendice al Regolamento di attuazione relativa al Programma della affissioni (in sostituzione dei corrispondenti allegati già approvati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°154 del 29/09/97), e contenente:

- le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano,
- l'elenco dei supporti per gli striscioni esistenti e di previsione,
- le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti e di previsione.

Il Piano è costituito inoltre dai seguenti allegati (in sostituzione dei corrispondenti allegati già approvati con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°154 del 29/09/97):

- Elaborato - Tavole B/1 e B/2: tavole planimetriche riportanti la posizione degli impianti affissionistici nel territorio comunale;
- Elaborato <C> - Tavole C/1 e C/2: tavole planimetriche riportanti il quadro d'unione delle tavole in appendice al presente Regolamento di attuazione, relative agli impianti per le pubbliche affissioni e ai supporti per gli striscioni;
- Elaborato <D> - Tavole D/1 e D/2: tavole planimetriche riportanti la delimitazione degli Ambiti in cui è ripartito l'intero territorio comunale, per la definizione delle modalità di inserimento degli impianti pubblicitari in funzione dell'ambiente circostante.

Il Piano è completato dai seguenti Piani specifici:

- Elaborato <E> - Piano specifico relativo alle transenne parapetonali;
- Elaborato <F> - Piano specifico relativo alle preinsegne;
- Elaborato <G> - Piano specifico, relativo alle affissioni dirette;

- Elaborato <H> - Piano specifico relativo alla cartellonistica nelle aree di parcheggio;
- Elaborato <I> - Piano specifico relativo ai segnali indicativi di luogo di pubblico interesse;
- Elaborato <L> - Piano specifico relativo alla cartellonistica;
- Elaborato <M> - Relazione illustrativa.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Latina. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso la redazione del programma delle affissioni.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 11 e 17 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, compresi i relativi piani specifici, può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 3

Autorizzazione per l'installazione degli impianti ex artt.11 e 17

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.11 e 17 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata dal Comune di Latina.

All'interno dei centri abitati l'Autorizzazione è rilasciata previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

All'esterno dei centri abitati l'Autorizzazione è rilasciata previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso l'Autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Latina previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Latina, Servizio Qualità Urbana, il quale curerà l'istruttoria e rilascerà l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione dei documenti presentati.

In casi di particolare complessità, valutati dal tecnico istruttore, l'autorizzazione verrà rilasciata previo parere degli uffici competenti.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, e/o l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11, il soggetto interessato dovrà presentare l'apposita istanza unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la definizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.11 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11 dovranno essere allegati in triplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la

definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale. Gli elaborati dovranno dimostrare, sia graficamente che con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante, e il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla domanda dovrà essere allegata una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesta:

- che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- la conformità dell'opera al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle disposizioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- la destinazione d'uso dei locali nei quali si svolge l'attività per la quale si richiede l'installazione dell'impianto pubblicitario.

E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata. Nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà richiedere contestualmente apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico che, in caso di rilascio dell'autorizzazione sarà assoggettato ad autonomo pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e agli eventuali canoni di concessione o locazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.11 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della Strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART.4

Obblighi del titolare dell'impianto

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.11 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressiva chilometrica o riferimenti toponomastici del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.11 e 17 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richieda la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.11 e 17 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità l'immediata rimozione entro la data indicata nel provvedimento, e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 17 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello

stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 17 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 11 e 17 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada o di insussistenza delle condizioni di sicurezza. Nei primi due casi la rimozione dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, entro ventiquattrore nel terzo caso; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

ART.5

Prescrizioni tecniche

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati, fatto salvo quanto previsto nel presente Piano e negli allegati Piani specifici, la collocazione e installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 11 e 17 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito da dette leggi per le insegne di esercizio a parete, e nei successivi articoli delle presenti norme e nei Piani specifici per particolari tipologie di impianti pubblicitari, è consentita l'installazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione m.10
- dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.25

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.11 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali, con l'eccezione per le insegne di esercizio frontali a parete;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti ferroviari e non;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui agli artt. 11 e 17 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) dovranno essere collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
- c) non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.

d) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

ART. 8

Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza dell'Autorizzazione da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 9

Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti pubblicitari e gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

ART. 10

Occupazione dei marciapiedi, limiti dalla carreggiata

L'installazione degli impianti Pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide o con ridotta capacità motoria. Pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di m.1,50 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

All'interno dei centri abitati, in assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui al successivo art.11 è autorizzato nel rispetto della distanza di m.2 dalla carreggiata.

TITOLO II - PUBBLICITA' ORDINARIA

Capo 1 - Pubblicità permanente

ART. 11

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di insegne di esercizio, transenne parapetonali, preinsegne, cartelli pubblicitari, segnali indicativi di luogo di pubblico interesse, pensiline e paline fermata bus.

I criteri e le modalità di installazione delle insegne, pensiline e paline fermata bus, sono quelli indicati nel presente Regolamento; i criteri e le modalità di installazione delle transenne parapetonali, preinsegne, cartelli pubblicitari, segnali indicativi di luogo di pubblico interesse, sono quelli indicati nei relativi Piani specifici di cui all'ultimo comma dell'art.1 del presente Regolamento.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

La pubblicità itinerante effettuata su veicoli, carrelli, strutture mobili non ricomprese nel successivo art. 17, mezzi di trasporto pubblico compresi i taxi, veicoli aziendali su cui è impressa la pubblicità per conto proprio, esula dal piano ed è disciplinata all'art. 19 del Regolamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

ART. 12

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in cinque Ambiti come delimitati nella planimetria "Elaborato D" allegata al presente Piano, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree incluse nel sistema delle piazze storiche e degli assi di collegamento fra le stesse, vale a dire: Piazza del Quadrato, Piazzale dei Bonificatori,

Piazza del Popolo, Piazza B. Buozzi, con l'asse costituito da Viale Italia e Viale Mazzini, Piazza della Libertà con Via A. Diaz e Viale delle Medaglie d'Oro, Piazza S. Marco con Viale Gramsci, Piazza Roma con il tratto di Corso della Repubblica compreso tra la stessa piazza e Viale XXI Aprile, e le aree limitrofe. Inoltre sono inserite in tale Ambito le aree aventi rilevanza storica, artistica o archeologica di Le Ferriere, B.go Montello e Tor Tre Ponti. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le restanti aree del centro storico delimitato dal lato interno della circonvallazione, le aree centrali dei borghi e la Marina di Latina. Anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le aree a prevalente destinazione residenziale poste all'interno dei centri abitati nel territorio comunale di Latina e non comprese negli Ambiti 1 e 2. In tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari dovrà essere adeguata alle esigenze residenziali, caratterizzate da una forte offerta di servizi e dalla contemporanea esigenza di tutela dell'ambiente circostante.

L'AMBITO N. 4 comprende le restanti aree poste all'interno dei centri abitati nel territorio comunale di Latina, come delimitate ai sensi del Codice della strada e non comprese negli ambiti precedenti. In tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 5 comprende le aree poste al di fuori dei centri abitati nel territorio comunale di Latina come delimitate ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita unicamente nel rispetto del Codice della strada.

ART. 13

Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione delle insegne che per tipologia e caratteristiche siano assimilabili alle paline fermata bus. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito sono consentite solo le insegne a parete frontali, collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine e lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa. Le insegne frontali non possono sporgere più di 15 cm. dalla parete. L'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. Non è consentita l'installazione di insegne sulla facciata esterna delle aree porticate.

AMBITO N.2 E N.3 - In tali Ambiti sono consentite le insegne a parete, frontali o a bandiera, e le insegne su palo se installate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono. Le insegne frontali possono essere collocate al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, hanno lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui affacciano vetrine, e non possono sporgere più di 15 cm. dalla parete; per quanto riguarda le insegne frontali da installare nei piani superiori al primo, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, non più di una per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività; possono sporgere dalla parete per una lunghezza massima non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., non possono sporgere oltre la proiezione dell'eventuale oggetto del solaio soprastante (balconi, pensiline ecc.) quando questo sia superiore ai 50 cm., hanno un'altezza massima di 70 cm. e sono poste ad un'altezza minima di m.2,50 dal marciapiede (in assenza di marciapiede non è consentita l'installazione di insegne a bandiera), calcolata a partire dal punto più basso dell'insegna stessa; non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera sullo spigolo

d'angolo della facciata di pertinenza dell'attività. Non è consentita l'installazione di insegne ancorate sulla facciata esterna delle aree porticate; nell'ambito n° 3 le insegne frontali possono essere installate negli spazi vuoti del porticato, in contiguità all'intradosso della piattabanda, altezza minima da terra m. 2,60, altezza massima dell'insegna cm. 60, lunghezza massima pari alla larghezza del vuoto. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno, in sede di commissione, il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e non potranno aggettare sulla proprietà pubblica. La superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq. 1,50. L'insegna può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta; non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile. In nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno. Per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per gli Ambiti n° 2 e n° 3. Le insegne a giorno possono essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso. Le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 1,80, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m. 3, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e possono essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,60 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti e purché la distanza tra la proiezione a terra dell'insegna ed il ciglio del marciapiede sia superiore a cm. 30. E' consentita l'installazione di non più di una insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline sono collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, hanno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.50. Le insegne a giorno poste sulle

coperture sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata, sono collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno ai due terzi della loro altezza e hanno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°4 le insegne a giorno possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente; la variabilità del messaggio non può essere inferiore a tre minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. In nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 5 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. In particolare le insegne di esercizio non possono superare la superficie di 6 mq ad eccezione di quelle poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq è possibile incrementare l'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

E' consentita l'installazione di non più di due pali portainsegna per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Inoltre, in tale ambito, è autorizzabile la pubblicizzazione dell'attività per mezzo di insegne di esercizio su totem, il quale può riferirsi anche ad una pluralità di attività, purchè le stesse o le rispettive aree di pertinenza siano in contiguità tra loro. La superficie massima complessiva del totem sarà pari al 2% dell'area di pertinenza della o delle attività a cui si riferisce; tale superficie potrà essere ripartita anche su più totem. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione gli uffici competenti valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti e potranno imporre la ripartizione della superficie massima su più totem.

In tale ambito può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq. Tali insegne saranno collocate nel rispetto delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.. Nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio di tale ambito possono, altresì, essere collocate insegne di esercizio la cui superficie complessiva, unitamente ad altri mezzi pubblicitari (cartelli ed eventuali altre forme di pubblicità) non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree a parcheggio, se trattasi di strade tipo C ed F ed il 3% delle stesse aree

se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi. CENTRI COMMERCIALI - Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Latina può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo; in mancanza di un progetto complessivo si applicheranno le norme dell'ambito in cui il Centro Commerciale ricade.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti efficacemente dimostrato, il Comune di Latina potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici negli appositi spazi previsti nelle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

Gli spazi pubblicitari nelle pensiline e paline fermata bus saranno affidati in concessione in uno o più lotti secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Latina con apposita deliberazione.

Le spese di manutenzione e pulizia delle paline e pensiline sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

ART.15

Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali coinvolti, i quali valuteranno il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

ART.16

Piani specifici

I Piani specifici riguardanti le modalità di autorizzazione ed installazione delle transenne parapetonali, preinsegne, cartelli pubblicitari, segnali indicativi di luogo di pubblico interesse, sono parte integrante e sostanziale del Piano generale degli impianti pubblicitari.

Le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma sono autorizzabili nel rispetto delle norme previste per ciascuna di esse, e contenute nei seguenti elaborati:

- LE TRANSENNE PARAPEDONALI sono autorizzabili nel rispetto di quanto previsto per le stesse all'elaborato <E>;
- LE PREINSEGNE sono autorizzabili nel rispetto di quanto previsto per le stesse all'elaborato <F>;
- LA CARTELLONISTICA è autorizzabile nel rispetto di quanto previsto per essa agli elaborati <H> e <L>;
- I SEGNALI INDICATIVI DI LUOGO DI PUBBLICO INTERESSE sono autorizzabili nel rispetto di quanto previsto per gli stessi all'elaborato <I>.

Per quanto riguarda il Piano specifico per l'esercizio delle affissioni dirette da parte dei soggetti privati si rimanda al successivo art. 30 .

Capo 2 - Pubblicità temporanea

ART. 17

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, standardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 18

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità e mancante di superficie di appoggio. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti elencati in appendice che saranno predisposti dal Comune di Latina.

L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi. Essa deve essere effettuata unicamente nei punti predisposti dal Comune.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. E' consentita l'esposizione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

ART. 19

Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, delle dimensioni di m.1,00x1,50, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità e mancante di superficie di appoggio. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed ancorato unicamente nei pali a ciò predisposti dal Comune di Latina. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso può aggettare sulla carreggiata. E' consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative.

ART. 20

Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con

caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato unicamente in prossimità dell'attività in cui si svolge la manifestazione. Il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni.

Nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività in cui si svolge la manifestazione è autorizzabile l'installazione plurima di cartelli temporanei, delle dimensioni massime di m. 1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, costituiti dal pannello rimovibile recante il messaggio pubblicitario e dal supporto ancorato permanentemente al suolo. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione dei supporti gli uffici competenti valuteranno, in sede di commissione, il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

AMBITO N.1 e N.2 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

AMBITI N.3, N.4 e N.5 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

ART. 21

Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti n°3, n°4 e n°5 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

Le posizioni delle preinsegne provvisorie saranno concordate con gli uffici comunali competenti.

ART. 22

Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Latina il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.

ART. 23

Altre forme di pubblicità temporanea

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Latina, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

ART. 24

Norma finale

E' comunque sancito che per tutte le richieste di installazione di mezzi pubblicitari, anche se non espressamente vietate dal presente piano, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.) tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, il loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

TITOLO III - PIANO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente all'interno dei centri abitati e nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni.

ART. 26

Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'Appendice e negli allegati B e C al Piano; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera. Dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determinazione motivata del dirigente responsabile.

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 400x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

ART. 27

Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza dell'Autorizzazione da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART.28

Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. La struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo colorato. L'impianto può essere luminoso solo per luce indiretta.

Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI LATINA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.

Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata o alluminio, bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati cm. 100x140, cm. 140x200, cm. 200x140, cm. 200x210, cm. 400x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati cm. 100x140, cm. 140x200, cm. 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato cm. 400x300 in fondo metallico, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta 20 cm.

SUPPORTO A TRESPOLO A PIANTA TRIANGOLARE, su pali, in lamiera zincata o alluminio, bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; è ammesso unicamente il formato cm. 140x200x3 facce.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata, il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

ART.29

Distribuzione delle superfici per categoria

Le superfici destinate alla gestione del Servizio affissionistico del Comune sono ripartite secondo la categoria, nella misura di mq. 2.559 in categoria normale e di mq. 2.559, esclusivamente commerciali, in categoria speciale, superfici fissate all'art. 26 delle abrogate norme tecniche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 del 29/09/97.

ART.30

Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'elaborato C e nell'Appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:

SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: sono affidate alla gestione del servizio affissionistico del Comune e da installarsi secondo le previsioni del Piano, ad eccezione di mq. 354 distinti in tre lotti da affidare ai privati per la gestione diretta.

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: sono affidate esclusivamente alla gestione del servizio affissionistico del Comune, ad eccezione dei tre lotti di cui sopra.

ART.31

Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel Piano specifico di cui all'elaborato <G>.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

Supporti Provvisori

In aggiunta alle superfici previste per le pubbliche affissioni, il Servizio affissionistico del Comune può utilizzare quali supporti provvisori i ponteggi e le recinzioni temporanee installate sul suolo comunale.

ART.33

Adeguamento alla normativa

I titolari dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione la cui posizione risulti conforme al presente Regolamento di attuazione, potranno chiedere apposita autorizzazione nei modi previsti al Capo I entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, previo pagamento delle sanzioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Tale comma non si applica per le affissioni dirette.

Le richieste di autorizzazione in sanatoria verranno autorizzate soltanto previa verifica di tutte le domande presentate nel corso degli anni e mai autorizzate per mancanza del regolamento specifico, che verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

I titolari dei mezzi pubblicitari esistenti sulla base di autorizzazione rilasciata dal Comune di Latina, utilizzati conformemente all'autorizzazione comunale ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni del presente Regolamento di attuazione, dovranno adeguarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del Piano. Allo scopo il titolare dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita domanda per l'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente ed alle prescrizioni previste nel presente Regolamento. Per quanto riguarda gli impianti destinati alla pubblicità permanente, l'adeguamento consiste nella adozione, da parte del titolare dell'impianto, delle modifiche necessarie alla localizzazione e/o al formato per renderlo conforme alla normativa vigente e al presente Regolamento. Per quanto riguarda gli impianti privati destinati alle affissioni dirette, l'adeguamento consiste nella adozione, da parte del titolare, delle modifiche necessarie alla tipologia, localizzazione e/o formato per trasformare l'impianto in cartello pubblicitario, e quindi renderlo conforme al presente Regolamento e non in contrasto con il precedente art. 24. L'autorizzazione rilasciata a seguito dell'adeguamento di cui al presente comma avrà durata per ulteriori due anni.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno apporre sull'impianto l'apposita targhetta di cui all'art. 4 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada.

In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Le disposizioni in materia di cui ai Piani specifici sono preminenti rispetto a quanto disposto nel presente articolo. Quanto disposto in materia dal Piano di emersione, recupero e repressione dell'abusivismo è preminente rispetto alle disposizioni in materia di cui al presente articolo e ai Piani specifici.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento di attuazione si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, avente ad oggetto "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari", approvato con Deliberazione di C.C. n° 114 del 29.07.1994 e s.m.i.

Le disposizioni di cui al Capo IV del Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni incompatibili con quelle di cui al presente Regolamento di Attuazione debbono intendersi implicitamente abrogate e pertanto inapplicabili.

ART. 34

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo dell'Ufficio Qualità Urbana, del Corpo di Polizia Municipale e del Concessionario del servizio pubblicità per quanto di competenza, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni richiamate o stabilite dal presente Regolamento, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico.

ART. 35

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

